

**Ordinanza del Tribunale del 1° febbraio 2018 — ExpressVPN/ EUIPO (EXPRESSVPN)**(Causa T-265/17) <sup>(1)</sup>**(«Marchio dell'Unione europea — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo EXPRESSVPN — Impedimento assoluto alla registrazione — Domanda di riforma — Capo della domanda unico — Irricevibilità»)**

(2018/C 112/41)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: ExpressVPN Ltd (Glen Vine, Île de Man) (rappresentante: A. Muir Wood, barrister)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 febbraio 2017 (procedimento R 1352/2016-5), concernente la registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1265562 del marchio figurativo EXPRESSVPN

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ExpressVPN Ltd è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 202 del 26.6.2017.

---

**Ricorso proposto il 16 gennaio 2018 — Grecia / Commissione**

(Causa T-14/18)

(2018/C 112/42)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou ed E. Chroni)

Convenuta: Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui esclude dai finanziamenti dell'Unione europea spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel settore degli aiuti connessi alla superficie per l'anno di domanda 2014 e corrispondenti al 5 % dell'importo complessivo delle spese sostenute per gli aiuti relativi ai pascoli, per un importo lordo di EUR 15 583 893,42 (importo netto di EUR 12 482 555,68);
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla Repubblica ellenica.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la rettifica finanziaria contestata del 5 % degli aiuti connessi alla superficie relativi ai pascoli è stata imposta ingiustamente, in base ad un errore di fatto ed in violazione del principio di proporzionalità.